



COMUNE DI LOZZO DI CADORE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

AREA TECNICA

TECNICO

Ordinanza n. 32

Prot. generato dal sistema

OGGETTO:	<i>Disciplina della circolazione stradale sulla strada Lozzo-Pian dei Buoi per l'esecuzione di lavori di asfaltatura</i>
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTO il Decreto del Commissario prefettizio n. 01 del 26/01/2021 con il quale sono state attribuite allo scrivente le funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica;

RAPPRESENTATO che, riprenderanno i lavori di completamento della manutenzione straordinaria della strada Lozzo-Pian dei Buoi da parte dell'operatore economico CADORE ASFALTI Srl con sede a Perarolo di Cadore, loc. Ansogne, nel periodo compreso fra il 11/10/2021 e il 15/10/2021 e il 18/10/2021 e il 22/10/2021;

RITENUTO pertanto necessario a tutela della pubblica incolumità e a garanzia del regolare proseguo dei lavori vietare la circolazione stradale nel periodo sopra indicato lungo la strada Lozzo-Pian dei Buoi dai punti in cui verrà installata l'idonea segnaletica verticale;

VISTI gli articoli 7, 20, 21 del D.Lgs. 285/1992;

VISTO il D.P.R. 495/1992;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000:

ORDINA

per le ragioni indicate in premessa, l'istituzione del divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli nonché ai pedoni nel tratto di strada Lozzo-Pian dei Buoi interessata ai lavori di manutenzione straordinaria - asfaltatura, nel periodo compreso fra il 11/10/2021 e il 15/10/2021 e il 18/10/2021 e il 22/10/2021 e comunque in caso di imprevisti fino al termine dei lavori.

Nel periodo suddetto viene consentito il transito con idonei veicoli a trazione integrale sulla strada denominata della Val Da Rin

AUTORIZZA

ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 285/1992 la ditta esecutrice dei lavori - CADORE ASFALTI Srl con sede in loc. Ansogne - 32040 Perarolo di Cadore (BL), ad occupare con il cantiere stradale la strada comunale sopra indicata secondo il periodo di chiusura.

Dovranno essere osservate tutte le disposizioni normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'operatore economico esecutore dei lavori, resta obbligato al risarcimento di eventuali danni arrecati alle persone o alle cose in dipendenza del cantiere autorizzato con il presente provvedimento, esonerando questo Ente da ogni responsabilità civile e/o penale.

A fine lavori il cantiere dovrà essere rimosso e ripristinato lo stato dei luoghi.

La presente ordinanza verrà portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica regolamentare a cura dell'esecutore dei lavori.

Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'art. 12 del citato D.Lgs. n.285/1992, sono incaricati all'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 3° del D.Lgs. n. 285/1992 con le modalità citate nel D.P.R. n. 495/1992, ovvero ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, inoltre, per atto definitivo, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Lozzo di Cadore, 08/10/ 2021

Il Responsabile del Servizio
Giuseppe De Polo
(firmato digitalmente)